

PARTE SPECIALE “A”

AREE DI RISCHIO, PRINCIPI E PROCEDURE

1. PRESENTAZIONE
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
3. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
4. REATI SOCIETARI
5. LE ALTRE FALSITA' E I DELITTI INDUSTRIALI
6. I CD REATI TRANSNAZIONALI.
7. I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.
8. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' PROVENIENTI DA REATO.
9. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.
10. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
11. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI CREDITO E VALORI DI BOLLO
12. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
13. I REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
14. IL REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART 385 *BIS*) COME PREVISTO DALL'ART 25-*QUATER*.1 DEL DECRETO

1. Presentazione

Per potere funzionare correttamente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di una società deve, prima di tutto:

- individuare correttamente le “aree di rischio” o “aree sensibili” in cui è possibile, secondo un ragionevole apprezzamento, che vengano commesse le fattispecie di reato di cui al decreto legislativo 231/2001 e successive modifiche;
- indicare i principi che devono essere seguiti per il buon esito del Modello;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire.

Per tali ragioni è stata effettuata prima della redazione del Modello una attenta analisi della struttura organizzativa della Società, attraverso l’acquisizione di informazioni presso i responsabili aziendali ed i loro collaboratori e l’esame dei flussi di dati e di informazioni interne ed esterne alla Nord Ovest SpA relative allo svolgimento dell’attività di cui all’oggetto sociale.

E’ stata quindi elaborata la Parte Speciale “A” del Modello che si riferisce ai comportamenti che devono porre in essere gli amministratori, i dirigenti e dipendenti della Società, nonché i Collaboratori esterni e i Partner nelle aree di attività a rischio.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A) Le fattispecie di reato considerate.

I reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dall’art. 24 del Decreto legislativo 231/2001 sono:

- ✓ malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.) che punisce la mancata destinazione di fondi pubblici allo scopo per il quale sono stati ottenuti;
- ✓ indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.): punisce la percezione di erogazioni pubbliche mediante presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute;
- ✓ truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.), commessa da chi procura un profitto, per sé o per altri, con altrui danno, inducendo in errore il soggetto pubblico con artifici o raggiri;
- ✓ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.): consiste nel conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati con artifici e raggiri, inducendo altri in errore;
- ✓ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.): consiste nel procurare per sé o per altri un profitto (con altrui danno) alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

In caso di commissione di tali reati si applica la sanzione pecuniaria fino a cento quote (l'importo di una quota va da un minimo di €. 258 ad un massimo di €. 1.549 ai sensi dell'art. 10 del Decreto¹⁾ e se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria fino a seicento quote.

Sono poi applicate le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dall'art. 25 del Decreto legislativo 231/2001 sono:

- ✓ concussione (art. 317 c.p.), ovvero costringere o indurre il privato abusando della qualità o dei poteri del P.U. a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- ✓ corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.): accettazione della promessa o dell'offerta di denaro o di altra utilità per compiere un atto del proprio ufficio;
- ✓ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) accettazione della promessa o dell'offerta di denaro o di altra utilità per compiere un atto contrario al proprio ufficio;
- ✓ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): punisce i fatti di corruzione propria o impropria (art. 318 e 319 c.p.) volti a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- ✓ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): punisce i fatti di corruzione propria o impropria qualora la promessa o la dazione indebita non sia accettata dal pubblico ufficiale o non sia prestata dal privato;
- ✓ corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art.322-bis c.p.).

Il reato contro la Pubblica amministrazione previsto dall'art. 25 novies del Decreto è:

- ✓ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis) punisce chiunque con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Nel caso di commissione di tali tipologie di reato si applica la sanzione pecuniaria fino a seicento quote e, in caso di rilevante profitto fino a ottocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui sopra per una durata non inferiore a un anno.

B) Aree di rischio.

- OMISSIS -

¹Art. 11 Decreto: "1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2.L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione".

C) Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività di rischio.

I dirigenti e amministratori della Nord Ovest Spa, in via diretta e tramite apposite clausole contrattuali, poste a carico dei collaboratori esterni, dei clienti e dei partner, hanno l'obbligo di:

1. osservare tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

I soggetti di cui sopra hanno, conseguentemente, l'espresso divieto di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, *è fatto divieto*, in particolare di:

- effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, la promessa di assunzione) a funzionari pubblici;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali e di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

- OMISSIS -

D) Procedure specifiche per aree sensibili (vedi Protocollo 1 allegato).

- OMISSIS -

3. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

A) Le varie tipologie di reato

I delitti informatici e il trattamento illecito di dati richiamati dall'art. 24- bis del Decreto sono:

- ✓ falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.): punisce chi commette falsità materiale o ideologica in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria;

- ✓ accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico (art. 615 ter c.p.): punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- ✓ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistema informatici o telematici (art. 615 quater): punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo;
- ✓ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.): punisce chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.): punisce l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero il loro impedimento e l'interruzione;
- ✓ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- ✓ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.): punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica nel caso in cui, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

La sanzione pecuniaria applicata all'ente nel caso di commissione di tali reati va da un minimo di cento ad un massimo di cinquecento quote.

Vengono inoltre applicate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9.

B) Le Aree di rischio individuate all'interno della Nord Ovest SpA.

- OMISSIS -

C) Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività di rischio.

Al fine di evitare la commissione di reati qui considerati è fatto pertanto espresso divieto di:

- falsificare, alterare, distruggere qualunque documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria;
- introdursi in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero mantenersi in esso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;

- detenere e diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici nonché diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche ed installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiare informazioni, dati e programmi e sistemi informatici privati, utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

D) Procedure specifiche per tale area sensibile (Protocollo 2 allegato).

- OMISSIS -

4. REATI SOCIETARI.

A) Le fattispecie di reato considerate.

I cosiddetti “reati societari” così come configurati dall’art. 25-ter del Decreto, sono:

- ✓ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;
- ✓ false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.): punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori;
- ✓ falso in prospetto (art. 173-bis TUF): punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari;
- ✓ falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art.27 D. Lgs 39/2010.): punisce i responsabili della revisione, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;

- ✓ corruzione dei revisori (art.28 D. Lgs 39/2010) punisce i responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocimento alla società. E' punito anche chi da' o promette l'utilità. Punisce altresì il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30 del d. lgs 39/2010, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilità.
- ✓ impedito controllo (art. 2625 c.c.): punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, e dei revisori legali (art. 29 D. Lgs 39/2010);
- ✓ compensi illegali (art. 30 D. Lgs. 39/2010): punisce il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, nonché i componenti dell'organo di amministrazione, i dirigenti e i liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.
- ✓ Illeciti rapporti patrimoniali con le società soggette a revisione (art. 31 D. Lgs 39/2010): punisce gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne e' controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri;
- ✓ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): punisce gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- ✓ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): punisce gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- ✓ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ovvero acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- ✓ operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- ✓ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.): punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma;
- ✓ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): punisce gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o

quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;

- ✓ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori;
- ✓ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- ✓ aggrottaggio (art. 2637 c.c.): punisce chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari ;
- ✓ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni

Nel caso di commissione di tali fattispecie di reato si applica la sanzione pecuniaria, che può essere aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Non sono previste sanzioni interdittive.

B) Aree di rischio.

- OMISSIS -

C) Principi generali di comportamento nelle aree di attività di rischio.

E' fatto espressamente obbligo a carico dei destinatari del Modello di conoscere e rispettare:

- i principi di Corporate Governance approvati dagli Organi Sociali della Nord Ovest Spa;
- i sistemi di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti l'uso ed il funzionamento del sistema informativo della Nord Ovest Spa;
- in generale, la normativa applicabile.

- OMISSIS -

E' fatto espresso divieto, a carico dei destinatari del Modello di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazioni di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio, relazioni o prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
4. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Società;
5. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
6. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
7. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizione di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
8. procedere a formazione o aumenti di capitali fittizi, attribuendo quote o azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso;
9. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 c.c.;
10. omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile a cui è soggetta la Società;
11. esporre nelle predette comunicazioni sociali e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
12. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di Vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche (GdF, Ispettorato del Lavoro etc.), quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni, nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

D) Procedure specifiche per aree sensibili (protocollo 3 allegato).

- OMISSIS -

5. LE ALTRE FALSITA' E I DELITTI INDUSTRIALI.

A) Le fattispecie di reato considerate.

Il 15 agosto 2009 è entrata in vigore la Legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", il cui art. 15 comma 7 ha previsto l'inserimento di ulteriori fattispecie di reato come presupposto della responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal D.lgs. n. 231 del 2001.

Tali nuovi fattispecie sono:

- altri **reati contro la fede pubblica** (art. 25 bis Decreto: si aggiungono a quelli in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo), puniti con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ovvero:

- ✓ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.): punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
- ✓ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.): punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati ovvero chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti

- **delitti contro l'industria e il commercio.** (artt. 25 bis 1) è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote per i reati di:

- ✓ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.): punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio (è punito, a querela della persona offesa);
- ✓ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, con aggravamento della pena se si tratta di oggetti preziosi;
- ✓ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- ✓ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.): punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione ovvero chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.
- ✓ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.): punisce chiunque contraffatta o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
- ✓ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) (punito con la sanzione pecuniaria fino a 800 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2, come il reato che segue): punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, con aumento della pena se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

- ✓ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies Decreto), per i quali si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, per una durata non superiore ad un anno:

- ✓ Part. 171 commi 1 lett. a-bis) e 3, L. 22 aprile 1941, n. 633 punisce chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
- ✓ l'art. 171-bis, L. 633/1941 punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.
- ✓ l'art. 171-ter, L. 633/1941 punisce, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare

l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale ; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti di cui sopra c) promuove o organizza le attività illecite di cui sopra;

- ✓ art. 171-septies , L. 633/1941 punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi nonché chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di comunicazione alla SIAE;
- ✓ art. 171-octies , L. 633/1941 punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

B) Le Aree di rischio individuate all'interno della Nord Ovest SpA.

- OMISSIS -

C) Principi generali di comportamento nelle aree di attività di rischio.

E' fatto espressamente obbligo a carico dei destinatari del Modello di conoscere e rispettare:

1. la normativa relativa alla tutela del diritto di autore e della proprietà industriale;
2. i sistemi di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti l'importazione e l'esportazione delle merci nonché la tutela del made in Italy;
3. in generale, la normativa applicabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è tassativamente imposto di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti dei clienti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, richiedendo sempre ai medesimi la documentazione necessaria al fine di verificare l'origine del prodotto;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela del made in Italy e delle altre norme sull'origine dei prodotti.

E' fatto espresso divieto, a carico dei destinatari del Modello di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazioni di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

D) Procedure specifiche per aree sensibili (protocollo 4).

- OMISSIS -

6. REATI TRANSNAZIONALI.

A) Le varie fattispecie di reato.

I reati c.d. transnazionali sono individuati nel decreto legislativo 231/2001, bensì introdotti dalla legge N. 146 del 16 marzo 2006, legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. Tale Convenzione impone agli Stati firmatari di introdurre nei propri ordinamenti norme che puniscano le persone giuridiche per i reati transnazionali commessi al proprio interno da amministratori, dirigenti e dipendenti.

Il “reato transnazionale” non è un’autonoma figura di reato, bensì una qualifica che potrebbe essere riconosciuta a qualunque reato, già presente nell’ordinamento italiano, che abbia altresì i seguenti requisiti:

1) sia un reato punito con la pena della reclusione non inferiore al massimo a 4 anni o si tratti di uno dei reati previsti dall’art. 10 della legge, cioè:

- ✓ associazione per delinquere (art. 416 c.p.): punisce tutti coloro che fanno parte di un’associazione organizzata allo scopo di commettere più delitti;
- ✓ associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.): punisce chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone nonché tutti coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
- ✓ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- ✓ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- ✓ riciclaggio (art. 648 bis c.p.): punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
- ✓ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.): punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ;

- ✓ traffico di migranti (art 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286): punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente e chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del medesimo Testo unico;
- ✓ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.): punisce chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;
- ✓ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): punisce chi dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

2) sia un reato che ha coinvolto un gruppo criminale organizzato;

3) sia un reato interstatale, ovvero commesso in più di uno Stato o organizzato da un gruppo criminale impegnato in attività criminali in più Stati, che abbia effetti o sia stato preparato in altro Stato rispetto a quello in cui è commesso.

In caso di commissione di uno dei reati transnazionali sopra visti si applica sia la sanzione pecuniaria che quella interdittiva.

B) Aree di rischio:

- OMISSIS -

C) Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio.

E' fatto espresso divieto ai destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

D) Procedure specifiche per aree sensibili (protocollo 4).

- OMISSIS -

7. I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti sopra visti e disciplinati dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché di delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'art. 24 ter del Decreto prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno di tali delitti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Le aree di rischio, i principi e le procedure di controllo per tali reati sono quelli individuati al punto 6), a cui si rimanda.

8. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' PROVENIENTI DA REATO.

A) Aree di rischio:

- OMISSIS-

B) Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio.

E' fatto espresso divieto ai destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

E', conseguentemente, fatto obbligo a carico dei destinatari di conoscere e rispettare:

- i principi di Corporate Governance approvati dagli Organi Sociali della Società e le best practices internazionali anche in materia di antiriciclaggio;
- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;
- le norme interne inerenti l'uso ed il funzionamento del sistema informativo della società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alle comunicazioni sociali;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni anche per finalità di legge;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è inoltre fatto divieto, in particolare di:

- rappresentare o trasmettere comunicazioni e dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla normativa anti-riciclaggio ove applicabile;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo, anche in sede di ispezione.

C) Procedure specifiche per aree sensibili (protocollo 4).

- OMISSIS -

9. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.

A) Le fattispecie di reato considerate.

L'art. 25 septies del Decreto 231/2001, introdotto dalla legge 123/2007 e successivamente sostituito dal D. Lgs. 81/2008 (noto come Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) punisce con sanzioni pecuniarie fino a mille quote e con le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, a seconda della gravità del delitto, i delitti di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nello specifico, i delitti ivi considerati sono:

1. omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
2. lesioni gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commesse in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro: la lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; la lesione è invece gravissima se se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

B) Aree di rischio:

- OMISSIS -

C) Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio.

Il Testo unico sulla sicurezza del lavoro (L. 81/08 e successive modifiche) ha imposto specifici requisiti che devono sussistere in capo ai Modelli di organizzazione e gestione.

A tal fine la presente sezione impone:

- il rispetto degli standard tecnico- strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- lo svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- lo svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.

-OMISSIS -

D) Procedure specifiche per aree sensibili.

- OMISSIS -

10. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

A) Le fattispecie di reato considerate.

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, richiamati dall'art. 25 quater, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie fino a mille quote e di sanzioni interdittive fino a un anno sono prima di tutto:

- ✓ Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.): punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e chiunque partecipa a tali associazioni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;
- ✓ Reato di assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.): punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni sovversive, con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- ✓ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.): punisce chiunque arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;
- ✓ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.): punisce chiunque, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra

tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. E' analogamente punita anche la persona addestrata;

- ✓ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.): è punita qualunque condotta con finalità di terrorismo, ovvero le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Bisogna però sottolineare che nel Decreto 231/2001 non sono state specificamente indicate le fattispecie di reato ora elencate, ma il legislatore ha voluto richiamare genericamente nell'art. 25 quater tutti i "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". E' quindi soggetto alla previsione dell'art. 25 quater qualunque episodio di "criminalità economica" di natura terroristica.

B) Aree di rischio:

- OMISSIS -

C) Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio.

E' previsto l'espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere reati ex D. Lgs. 231/2001;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – residenti nei Paesi indicati nelle Liste, disponibili presso la Banca d'Italia;
- effettuare prestazioni e riconoscere compensi in favore di consulenti, partner e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

D) Procedure specifiche per aree sensibili.

- OMISSIS -

11. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI CREDITO E VALORI DI BOLLO

A) Le fattispecie di reato considerate.

I reati previsti dall'art. 25-bis del Decreto, per i quali si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto a seconda del reato ascritto, sono:

- ✓ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.): punisce chiunque contraffatta monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero di concerto con chi ha eseguito la falsificazione ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate o ancora, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
- ✓ alterazione di monete (art. 454 c.p.): punisce chiunque altera monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ovvero al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
- ✓ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.): punisce chiunque contraffatta la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta;
- ✓ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.): punisce chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- ✓ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.): punisce chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione;
- ✓ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede;
- ✓ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.): punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- ✓ falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.): punisce la contraffazione o alterazione di valori di bollo e l'introduzione nel territorio dello Stato o l'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

B) Le Aree di rischio individuate all'interno della Nord Ovest SpA.

- OMISSIS -

12. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

A) Le fattispecie di reato considerate.

I delitti contro la personalità individuale, così come configurati dall'art. 25-quinquies del Decreto sono:

- ✓ riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.): punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione

continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

- ✓ prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.): punisce chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica;
- ✓ pornografia minorile (art. 600 ter c.p.): punisce chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi fa commercio del materiale pornografico. Punisce altresì chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico in cui sono utilizzati minori, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori e chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico;
- ✓ detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto;
- ✓ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.): punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività;
- ✓ tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.): punisce chiunque commette tratta di persona ridotta in schiavitù ovvero, al fine di commettere i delitti di riduzione in schiavitù, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno;
- ✓ alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.): punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù.

Per la commissione di tali reati si applica all'ente una sanzione pecuniaria che va da un minimo di trecento a un massimo di mille quote a seconda del delitto commesso e di eventuali circostanze aggravanti. Vengono inoltre applicate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno. Se poi l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzata allo scopo di consentire o agevolare la commissione di tali reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

B) Aree di rischio.

- OMISSIS -

C) Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio.

E' fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

D) Procedure specifiche per aree sensibili.

- OMISSIS -

13. I REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.

A) Le fattispecie di reato considerate.

I reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato, così come previsti nell'art. 25-sexies del Decreto, ovvero:

- ✓ l'abuso di informazioni privilegiate nella forma del c.d. "insider trading": punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime (art. 184 TUF c. 1, lett. a);
- ✓ l'abuso di informazioni privilegiate nella forma del c.d. "tipping": punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (art. 184 TUF c. 1, lett. b);
- ✓ l'abuso di informazioni privilegiate, nella forma del c.d. "tuyautage": punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari (art. 184 TUF c. 1, lett. c);
- ✓ manipolazione del mercato (art. 185 TUF): punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La sanzione prevista per l'ente per la commissione di tali reati è la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, aumentata se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

B) Le aree di rischio individuate all'interno della Nord Ovest Spa.

Non sono state individuate aree sensibili per questa tipologia di reati non operando la Nord Ovest Spa all'interno dei mercati finanziari.

14. IL REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART 385 *BIS*) COME PREVISTO DALL'ART 25-*QUATER*.1 DEL DECRETO

L'art. 25 quater punisce con la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 per una durata non inferiore ad un anno l'ente all'interno del quale i soggetti posti in posizione apicale o subordinati agli stessi abbiano commesso, a vantaggio o nell'interesse dello stesso ente il delitto di:

- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis), che punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili ovvero chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

B) Le aree di rischio individuate all'interno della Nord Ovest Spa.

Non sono state individuate aree sensibili per la commissione di tale delitto all'interno della Nord Ovest Spa.